



Luigi De Santis
notaio
Tel.0984/31807
segreteria@notaidesantis.it
ldesantis@notariato.it

Repertorio numero 61788

Raccolta numero 35715

Verbale di assemblea straordinaria di Associazione

portante adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno quattro del mese di Aprile

- 4 APRILE 2023 -

in Cosenza, nel mio studio, Largo Beniamino Andreatta n. 20, alle ore dodici e minuti trentatrè

Avanti a me dr. Luigi De Santis, Notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

è presente

GABRIELI ENZO, nato in Venezuela nella città di Morro De Barcellona il 17 dicembre 1972 e residente a Rogliano alla Via Regina Elena n. 100 (c.f. GBR NZE 72T17 Z614J), la quale interviene in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Associazione di Volontariato e Protezione Civile "**MADONNA DEL ROSARIO ONLUS**", con sede in Mendicino (CS) Piazza Gioacchino da Fiore n. 3, codice fiscale numero 98064060787, autorizzata a quest'atto in virtù dei poteri spettanti per legge e per statuto.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo mi dichiaro che per questo giorno, luogo ed ora è stata convocata, mediante avviso spedito a tutti gli associati, l'assemblea straordinaria dell'associazione, per costituirsi e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno di seguito testualmente trascritto:

"1. Riforma del Terzo settore: adeguamento statuto;

Registrato a Cosenza

il 6 aprile 2023
n. 6314
serie 1T
euro 200,00 (Euro duecento)

2. Rinnovo cariche sociali."

Indi invita me Notaio a redigere il relativo verbale.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto vigente e per designazione unanime dei presenti, detto comparente nella qualità, il quale constatata che:

A) come risulta dal foglio presenze che al presente si allega sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, sono presenti, in proprio ed in virtù di delega, numero 15 (quindici) associati sul totale di 23 (ventitré);

B) è presente l'organo amministrativo, costituito da un Consiglio di Amministrazione nelle persone di: esso comparente (Presidente), Pasqua Silvestro, Scarpelli Gianfranco, Scarpelli Giorgia, Scionti Raffaele, Marino Raffaella, Gervasi Giuseppe e Apa Eugenio;

C) che pertanto l'assemblea, è regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e dello Statuto Sociale.

Non opponendosi nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare le materie da trattare poste all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di rielaborare lo statuto, onde adeguarlo alle recenti nuove disposizioni in tema di Terzo Settore, considerato che tale nuova normativa ha abrogato le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 29 del d.lgs. 460/1997 e di conseguenza la qualifica fiscale di Organizzazione Non Lucrativa di utilità sociale; indi sottopone all'assemblea un documento portante il nuovo testo di statuto, composto da 25 (venticinque) articoli, del quale viene data lettura ed illustrazione, evidenziando le modifiche da apportare ed in

particolare l'inserimento dell'acronimo ODV nella denominazione; l'adeguamento dello statuto all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, mediante l'individuazione delle attività di interesse generale esercitate dall'ente in coerenza con il suo scopo.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera:

- di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione proposto dal Presidente.

Il Presidente consegna a me Notaio lo Statuto dell'Associazione nel testo modificato che al presente atto, previa approvazione e vidimazione, si allega sotto la lettera **"B"**.

Il presente atto è esente dall'imposto di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, modificato dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, alle ore tredici e minuti quaranta.

Spese del presente atto a carico dell'Associazione.

Il costituito dichiara di essere stato edotto degli obblighi posti a suo carico dal Decreto Legislativo 20 Febbraio 2004, nr.56, in attuazione della Direttiva 2001/97/CE (cd. "Legge antiriciclaggio") e della normativa in merito al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, nr.196 (cd. "Legge Privacy"), nonché in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (cd. "General Data Protection Regulation") e pertanto, riconosce aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali e ne autorizza l'intero trattamento

ai fini del presente atto, consentendone le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la loro conservazione, esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo.

Richiesto io Notaio, ho redatto il presente atto che ho letto, presente l'assemblea, al comparsa la quale lo approva. Consta di due fogli per quattro facciate intere e quanto della presente; scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione. Viene sottoscritto alle ore tredici e minuti quarantadue.

Firmato:

Gabriele Enzo - Luigi De Santis Notaio

Foglio presenze

Assemblea della società

WADONNA DEL ROSARIO ONLUS

Data

04/04/2023

soci

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Firma	in proprio / per delega
SCARPELLI	GIORGIA				per delega
SECONTI	RAFFAELLO				per delega
PASQUA	SILVESTRO				Silvestro Pasqua
SCARPELLI	GIANFRANCO				per delega
MANINO	RAFFAELLA				per delega
APA	EUGENIO				per delega
GENVASI	GIUSEPPE				per delega

amministratori

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Firma
SILVESTRO	PASQUA	12-01-1973	COSENZA	Silvestro Pasqua
SCARPELLI	GIANFRANCO	21-12-1970	COSENZA	Gianfranco Scarcelli
GABRIELI	ENZO	17-12-1972	VENEZIA	Enzo Gabrieli

sindaci

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Firma

ALLEGATO

AL N. 35215 RACC.

Foglio presenze

Assemblea della società

MANONNA DEL ROSARIO ONLUS

Data

04/04/2023

soci

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Firma	In proprio / per delega
LONGO	TATIANA	19.12.1961	ROSARA	T. Longo	
ARBONE	FRA NESCO	10.10.1954	VENEGONO	F. Arbone	
RUFFOLO	DEBORA	05.11.1984	COSENZA	Debora Ruffolo	
IROZZO	MARIACONCETTA	21.02.1987	COSENZA	Mariacconcetta Irozzo	
NARDI	SIMONE	26.12.1996	COSENZA	Simone Nardi	
ACRI	FRANCESCO	17.06.1960	VERBENA	Francesco Acri	
BIOSATI	CLAUDIO	12.07.1967	COSENZA	Claudio Biosati	
GABRIELI	ENZO	17.12.1972	VERBENA	Enzo Gabrieli	

amministratori

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Firma
SCIONTI	RAFFAEL	10.10.1975	COSENZA	Raffaelli
SCARFELLO	PIROLLA	01.10.1984	COSENZA	P. Scarfello
MARINO	RAFFAEL	03.07.1971	COSENZA	Raffaelli
APA	EUGENIO	24.05.1961	COSENZA	Eugenio Apa
GENESI	GIUSEPPE	08.05.1953	COSENZA	Giuseppe Genesi

sindaci

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Firma

Allegato "B" al numero 35715 di Raccolta

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione Madonna del Rosario ODV"

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Mendicino (CS) alla Piazza Gioacchino da Fiore n. 3 e con durata illimitata.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera dell'Organo di amministrazione possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'assemblea può deliberare un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Si tratta dell'organizzazione e gestione di attività che abbracciano molteplici tipologie di quelle indicate dall'apposito articolo del Cts: D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Art. 5. Attività di interesse generale.

In particolare l'associazione: si occupa di volontariato, protezione civile, tutela e promozione dell'ambiente, servizi di assistenza sociale, progetti di solida-

rietà, di cooperazione e di sviluppo in Italia e all'estero, promozione della cultura, delle tradizioni locali, della spiritualità e della santità cristiana, promozione dei beni culturali, promozione dell'informazione e della formazione, studio e ricerca, di realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento dei soci operativi, di collaborare con gli Enti Locali, Ecclesiali, caritativi e le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) educazione, istruzione e formazione;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, storico, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario e attività editoriali;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;

- i) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- n) cura di procedure di adozione internazionale;
- o) volontariato di protezione civile;
- p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- q) attività di promozione e/o diffusione della spiritualità e della santità cristiana;
- r) favorire collaborazioni con Enti, corpi militari dello Stato e Associazioni che operano nel settore Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica, ecc.;
- s) realizzare attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo e alla pace;

L'Associazione può aderire in ambito europeo ed internazionale ad altre associazioni e/o organizzazioni con finalità simili solo a condizione della totale salvaguardia dell'autonomia dell'Associazione stessa, e sempre che i rispettivi statuti non entrino in contrasto con quello dell'Associazione.

L'associazione pur rimanendo un organismo autonomo, provvederà a pro-

muovere rapporti di collaborazione con altre Associazioni impegnate in analoghe attività, nonchè con enti pubblici, privati ed ecclesiali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Può esercitare anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts).

Può, altresì richiedere o accettare contributi, per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali, sia da parte di enti locali che di enti privati e di qualsiasi altro ente nazionale ed estero. Organizzare e partecipare a progetti culturali, sociali, letterari, musicali, teatrali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati dall'Unione Europea.

Ogni attività verrà regolamentata da un proprio Regolamento e le attività potranno essere affidate ad un socio delegato.

ART. 3

(Ammissione e numero dei soci)

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le fi-

nalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - frequentare i locali dell'associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; - votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure non effettua il pagamento della quota annuale nonostante sollecito, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazio-

ne di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (nei casi stabiliti dalla legge).

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 socio. Non sono am-

messe più di tre deleghe per ciascun socio. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372

del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo mail comunicato in sede di entrata in associazione o comunicato, in caso di variazione, almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, e deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza

della metà più uno dei soci presenti, in proprio o per delega, e in seconda con-

vocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Runt;
- con sua deliberazione può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate.
- Stila e approva i regolamenti per il funzionamento delle finalità statutarie secondo specifici settori di competenza.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto

le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario è affidata la gestione del front office, la gestione della posta cartacea ed elettronica, la redazione e la scrittura di documenti, il disbrigo e l'archiviazione di pratiche di natura amministrativa, l'inserimento di dati contabili nel sistema gestionale, la pianificazione dell'agenda appuntamenti per conto del Presidente, del Vice Presidente o dei soci.

Il Tesoriere indica ai fornitori tutti gli estremi fiscali dell'Associazione. Tiene aggiornato il registro di prima nota, controlla i libri contabili delle sedi distac-

cate (ove esistenti) intervenendo sui soci rappresentanti al fine di armonizzare tutte le procedure. Custodisce i libretti degli assegni bancari oltre ad una nota piccola somma in contanti per le minute spese e/o imprevedibili. Per delega incassa tutte le somme dovute dai Soci rilasciando ricevuta. Versa somme e titoli sul c/c bancario dell'Associazione. Liquidà, anticipa e rimborsa tutte le spese autorizzate dal Presidente a seguito di presentazione di ricevute, fatture, scontrini fiscali, dichiarazioni di spesa e quant'altro valido a dimostrare le spese. Fornisce al Consiglio Direttivo tutte le informazioni sull'andamento (ad eventuali sedi distaccate) e sulla situazione generale dell'Associazione. Redige il rendiconto economico annuale dell'Associazione.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il controllo contabile qualora non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o quando un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita i-

noltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – formato da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti ricavi, raccolte fondi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali beni mobili e immobili dell'organizzazione sono elencati in un inventario depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori a 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori a 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, dal momento in cui sono pubblicate le relative linee guida, adotta-

te con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 Cts).

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presentando richiesta per iscritto, da far pervenire all'organo di amministrazione, il quale dovrà essere in grado di esibire la documentazione entro 15 giorni dalla data della richiesta pervenuta.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. Ossia, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a Enti ecclesiali o a ente solidale deliberato dall'Assemblea ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni di legge in vigore in quel momento. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica

quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22

(Approvazione regolamenti)

I regolamenti devono essere deliberati dall' Organo di amministrazione ed approvati in assemblea. Entrano in vigore dal giorno successivo all'approvazione.

ART. 23

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

ART. 24

(Controversie)

La conoscenza legale delle deliberazioni, decisioni, indicazioni e quant'altro relativi all'Associazione, determinate in capo a ciascun Socio, viene affisso alla bacheca della sede associativa. Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione Parrocchiale di Volontariato e Protezione Civile Madonna del Rosario ODV e che possano formare oggetto di compromesso, o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri che saranno nominati, uno per ogni parte coinvolta nella controversia ed il terzo sarà nominato di comune accordo tra i due probiviri precedentemente nominati, in caso di mancato accordo tra i due probiviri nella scelta del terzo componente, tale scelta sarà rimessa al Presidente del Tribunale della sede legale dell'Associazione, e si giudicheranno ex bono et aequo e senza formalità di procedura, per quanto non previ-

sto vale quanto stabilito in materia dalle Leggi dello Stato, così come per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme del Codice Civile e delle successive Leggi speciali.

ART. 25

(Riservatezza dei dati personali e varie)

Al sensi del D.Lgs. 196/2003 I dati personali dei soci saranno tenuti presso la sede dell'Associazione ed utilizzati per le finalità inerenti la gestione dell'Associazione stessa. L'autorizzazione all'uso di essi viene formalizzata con la firma del presente Statuto al momento dell'adesione.

Firmato:

Gabrieli Enzo - Luigi De Santis Notaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA DA ORIGINALE ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs.7 marzo 2005, n.82)

(art.68 ter. Legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto dott. Luigi De Santis, notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia è conforme al documento originale analogico da me rogato e firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

File firmato digitalmente dal notaio Luigi De Santis